

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4152

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(DE MITA)

Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,  
istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia

*Seduta del 2 dicembre 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla data del 31 dicembre 1975 verrà a scadere il regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato fino alla suddetta data dalla legge 21 dicembre 1974, n. 693.

Poiché le ragioni che determinarono il suddetto provvedimento sussistono tuttora, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede la proroga sino al 31 di-

cembre 1985 del vigente regime con le seguenti principali modifiche:

sostituzione delle tabelle A e B con altre più aderenti alla mutata situazione; possibilità di variare i contingenti per adattarli ad eventuali nuove esigenze, fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni; al riguardo si è stabilita sia la data della decorrenza della variazione che la data con riferimento alla

quale vanno rilevati i dati, al fine di semplificare la procedura dell'emanazione del decreto interministeriale e di evitare contrasti in tale sede;

istituzione di un prelievo per la costituzione di un fondo per la realizzazione di infrastrutture provinciali;

esenzione a favore dei redditi di nuovi opifici artigiani e industriali dall'imposta locale sui redditi. Tale concessione è sostitutiva della cessata esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

L'aspetto più qualificante del disegno di legge è dato dall'istituzione di un fondo da impiegare nella realizzazione di infrastrutture di carattere economico su scala provinciale tendenti ad annullare, od almeno ridurre, gli effetti negativi della particolare situazione della provincia di Gorizia rispetto ai mercati interno e comunitario.

Si è previsto che il fondo suddetto sia alimentato da un prelievo sui contingenti della tabella A, cioè sui contingenti destinati al consumo, e che l'ammontare relativo sia stabilito con decreto interministeriale.

E da ricordare a questo riguardo che il comune di Gorizia era autorizzato — fin dal 1954 — a riscuotere, anche per conto del comune di Savogna d'Isonzo, una particolare imposta di consumo su alcuni contingenti della tabella A. Dal 1° gennaio 1973, per altro, a seguito dell'introduzione

dell'IVA, anche questa imposta venne soppressa insieme a quelle normali di consumo previste dal testo unico delle leggi sulla finanza locale. Da questa abolizione, comunque, i comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo non ebbero alcun danno in quanto lo Stato, col decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 638, garantì loro un'entrata corrispondente a quella riscossa per tale titolo nel 1972.

Con successiva legge 1° novembre 1973, n. 762, venne autorizzata l'istituzione di diritti speciali a favore dei comuni di Livigno, Gorizia e Savogna d'Isonzo, diritti che fino a concorrenza dell'ammontare effettivamente riscosso assorbono l'integrazione come sopra garantita dallo Stato.

Nel provvedimento che si propone il prelievo per la costituzione del fondo destinato alle infrastrutture provinciali viene a sostituirsi a quello ora previsto dalla citata legge n. 762 a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo; al fine di non privare i detti comuni delle entrate già loro assicurate si è stabilito che a carico del fondo suddetto venga corrisposto ai detti comuni una somma pari a quella da essi attualmente percepita in base alla legge n. 762.

Si aggiunge che le modifiche apportate al complesso dei benefici non incidono sostanzialmente sulla misura dei conseguenti riflessi finanziari.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

La legge 1° dicembre 1948 n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, numero 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965 n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1985 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

## ART. 2.

Le tabelle « A » e « B » previste dallo articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967 n. 7, sono sostituite dalle tabelle « A » e « B » allegate alla presente legge.

## ART. 3.

La tabella « A » comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 della tabella « A » annessa alla presente legge.

La tabella « B » comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi su motivata proposta della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura integrata ai sensi del quarto comma del successivo articolo 5, le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente, secondo le tabelle allegate alla presente legge.

ART. 4.

I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985 sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.

ART. 5.

Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quarto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al precedente comma provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione

dell'economia goriziana e per la realizzazione di infrastrutture economiche.

Alla gestione del Fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente provvede la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata da tre rappresentanti della Regione, da sei rappresentanti del comune di Gorizia di cui quattro espressi dalla maggioranza consiliare comunale e due dalle minoranze, da un rappresentante del Comune di Savogna d'Isonzo e da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Le spese di amministrazione del detto Fondo sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il bilancio del Fondo costituisce un allegato al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I prezzi massimi di vendita per i prodotti di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge sono fissati dal Comitato provinciale dei prezzi di Gorizia.

#### ART. 6.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è soppresso.

A carico del Fondo di cui al precedente articolo vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1976.

ALLEGATO 1.

TABELLA A

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate . . . . .	Tonn.	2.000
2	Burro a grassi alimentari . . . . .	Tonn.	750
3	Olii alimentari . . . . .	Tonn.	800
4	Caffè . . . . .	Tonn.	650
5	Zucchero . . . . .	Tonn.	2.500
6	Birra di produzione nazionale . . . . .	Hl	10.000
7	Birra di produzione estera . . . . .	Hl	1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato . . . . .	Tonn.	500
9	Funghi . . . . .	Tonn.	1
10	Legumi secchi . . . . .	Tonn.	50
11	Liquori e distillati da cereali . . . . .	Ha	1.000
12	Legname per costruzione e lavoro . . . . .	Mc	3.000
13	Benzina . . . . .	Tonn.	15.000
14	Gasolio . . . . .	Tonn.	12.000
15	Lubrificanti . . . . .	Tonn.	500
16	Mais . . . . .	Tonn.	1.500
17	Farina di soja . . . . .	Tonn.	150
18	Farina di pesce . . . . .	Tonn.	150

ALLEGATO 2.

TABELLA B

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero . . . . .	Tonn.	3.000
2	Cacao . . . . .	Tonn.	300
3	Burro di cacao . . . . .	Tonn.	100
4	Glucosio . . . . .	Tonn.	1.000
5	Spiriti . . . . .	Ha	4.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato . . . . .	Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Mc	25.000
8	Acqua ragia . . . . .	Tonn.	110
9	Albumina . . . . .	Tonn.	5
10	Coloranti chimici . . . . .	Tonn.	45
11	Carta e cartoni . . . . .	Tonn.	20.000
12	Oli combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	Tonn.	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto . . .	Kg	2.000.000
14	Tessuti di cotone greggi . . . . .	Kg	3.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi . . . . .	Kg	250.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	m	500.000
17	Bronzo e leghe varie . . . . .	Tonn.	50